

Attribuzione del 50% delle indennità di trasferta costituenti reddito al personale applicato.

NOTA MINISTERO GIUSTIZIA - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione - Ufficio VI, Prot. n. 6/1399/031/2007/CA del 26 settembre 2007, diretta al Presidente della Corte di Appello di Napoli.

Con riferimento al quesito di cui all' oggetto e pervenuto con la nota della S.V. Prot. n. 18149 del 10 settembre 2007, si espone quanto segue.

Dalla lettura del provvedimento di applicazione dell'ufficiale giudiziario CI all'Ufficio NEP presso codesta Corte emerge con chiarezza che il dipendente è destinato al servizio effettivo nella struttura operativa di cui trattasi, espletando mansioni che sono espressamente previste contrattualmente tra quelle esigibili dalla figura professionale dell'ufficiale giudiziario di area C.

Chiarita la posizione lavorativa del dipendente applicato, ne discende che sussiste il suo diritto alla percezione del 50% dell'indennità di trasferta costituente reddito dell'Ufficio NEP di Napoli.

In proposito, ci si richiama a quanto già espresso in materia con la Circolare n. 2/99 del 19 aprile 1999 emanata da quest'Amministrazione ad interpretazione dell'art. 7 della Legge 18 febbraio 1999 n. 28, i cui principi fondamentali si riportano in estrema sintesi.

Con la citata Circolare, da un lato veniva esplicitata la natura incentivante dell'emolumento in questione (il cui importo varia significativamente in ragione del numero degli atti complessivamente eseguiti dall'Ufficio NEP) e dall'altro veniva evidenziata la reale portata innovativa della norma consistente nell'attribuire le somme introitate, in misura del 50%, all'Ufficio NEP, inteso come struttura operativa nel suo complesso, e non al singolo esecutore.

Dalla esatta coniugazione dei due principi innanzi riportati si evince che la quota reddito dell'indennità di trasferta, stante la sua natura incentivante, non può essere attribuita al singolo dipendente esclusivamente in virtù dell'inquadramento nei ruoli organici dell'Ufficio NEP, ma deve essere corrisposta in ragione della sua compartecipazione all'attività propria dello stesso, compartecipazione che, come esplicitato in Circolare, si sostanzia non solo nell'attività alla quale è strettamente correlata la trasferta, ma anche in

tutte quelle attività amministrative, contabili e di direzione organica che sono ugualmente finalizzate al funzionamento della struttura, in quanto ritenute dal legislatore fondamentali per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, si reputa che all'ufficiale giudiziario applicato all'Ufficio NEP presso codesta Corte debba essere corrisposta, nel periodo di applicazione, la quota reddito delle indennità di trasferta che sono maturate nel medesimo Ufficio.

Il Direttore Generale
Carolina Fontecchia